

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Art. 49 Nota da consegnarsi al pubblico ministero

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli [142](#), [143](#) e [146](#) del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.